Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 09/01/2020

FATTO

Nel presente procedimento il ricorrente afferma quanto segue:
- di aver concluso il 19/07/2010 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *601) che prevedeva un montante di € 11.016,00 e un netto ricavo di € 5.511,04;
- che il finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 31/03/2016 e al cliente veniva riconosciuto un rimborso della quota non maturata di commissioni e premi per complessivi € 280,44, come da conteggio estintivo;
- che, in relazione a detto contratto, il cliente maturava il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 1.008,73 riferiti alle commissioni e agli oneri assicurativi non maturati, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis.*

La parte ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di voler accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso di € 1.008,73 oltre gli interessi dal giorno dell'estinzione al rimborso.
Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso sostenendo quanto segue:
- il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 67. In tale sede, l'intermediario restituiva € 280,44 a titolo di ratei non maturati;
- il cliente chiedeva altresì il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati e delle spese assicurative;

- l'intermediario riscontrava tale richiesta, offrendo la somma di € 505,88 in parziale accoglimento del reclamo. L'offerta veniva tuttavia rifiutata dal cliente, che proponeva ricorso all'Arbitro;
- con riferimento alle richieste formulate dal cliente, l'intermediario rileva che le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso, in quanto oneri *upfront*;
- riguardo le commissioni di gestione, l'intermediario evidenzia che, in sede di conteggio estintivo, sono stati già restituiti a tale titolo € 280,44 secondo il criterio IAS39. Fermo restando che l'intermediario aveva offerto al cliente il rimborso dell'ulteriore importo di € 505,88, calcolato secondo il criterio *pro rata*;
- quanto alle commissioni di intermediazione, queste ultime sono state trattenute al momento dell'erogazione per poi remunerare l'attività del mediatore. Si tratta pertanto di oneri *upfront*;
- infine, gli oneri assicurativi rischio vita devono essere rimborsati direttamente dalla compagnia assicuratrice, in quanto il premio è stato trattenuto dall'importo erogato e girato all'assicurazione;
- per quanto riguarda gli oneri rischio impiego, non sono stati corrisposti dal cliente ma direttamente dall'intermediario. Pertanto, non compete alcun rimborso in caso di estinzione anticipata.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.
Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).
Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi up front, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.
A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:
- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*
Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.
Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"
Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".*
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *"deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento".*
Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto anticipatamente dopo il pagamento di 67 rate su 108 complessive. In sede di estinzione l'intermediario ha rimborsato al cliente la somma di € 280,44 a titolo di rimborso della quota non maturata di commissioni di gestione come risulta dal conteggio estintivo in atti.
Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.
In merito alle condizioni contrattuali, il contratto controverso reca le seguenti condizioni economiche:

PROSPETTO ECONOMICO					
N.RATE: 108	IMPORTO RATA MENSILE: € 102,00	TASSO ANNUO NOMINALE T.A.N.: 4,00 %	T.A.E.G.(*): 19,11 %	T.E.G (**): 18,96 %	
CAPITALE LORDO MUTUATO: € 11.016,00	TOTALE INTERESSI SCALARI AL T.A.N.: € 1.777,68	CAPITALE NETTO MUTUATO: €9.238,32			
	€ 3.727,08	SOMMA DEGLI IMPORTI DI SEGUITO INDICATI VERSATI DAL MUTUATARIO IN UNA UNICA SOLUZIONE MEDIANTE TRATTENUTA SUL CAPITALE NETTO MUTUATO			
A	€ 300,00	SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE PER LE PRESTAZIONI E GLI ONERI PRELIMINARI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO, QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE, L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA E L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA			
B	€ 385,56	COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE DOVUTE E CONVENUTE PER LE PRESTAZIONI, GLI ONERI ED I RISCHI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DALLA QUALE IL MUTUATARIO DIPENDE, IVI COMPRESI I CASI DI PASSAGGIO DELLO STESSO MUTUATARIO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E PER I RISCHI RELATIVI ALLE IPOTESI DI RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA AD EFFETTUARE LE TRATTENUTE E DI RITARDO NELL'INIZIO DELLE TRATTENUTE STESSE RISPETTO A QUANTO INDICATO ALL'ARTICOLO 3 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO			
C	€ 1.907,76 DI CUI SPESE DOCUMENTALI € 25,00	COMMISSIONI DI GESTIONE PRATICA DOVUTE PER LE PRESTAZIONI E GLI ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PRESTITO PER IL PERIODO DI AMMORTAMENTO, QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE, LE SPESE PER L'ELABORAZIONE ED INVIO DELLE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA, PER L'ELABORAZIONE DEI DATI IN FUNZIONE DEL D.LGS. N. 231/2007 E DELLA LEGGE N. 108/96, PER L'ELABORAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DA INVIARE AGLI ORGANI DI VIGILANZA, PER LA GESTIONE E REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI DELLE RATE, PER LA GESTIONE DEGLI EVENTUALI SINISTRI RELATIVI AI RISCHI COPERTI DALLE GARANZIE ASSICURATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SPESE DI GESTIONE DOCUMENTALE PER CONSERVAZIONE, CUSTODIA E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PER IL PERIODO DI LEGGE			
D	€ 991,44	PER ONERI, SE E PER QUANTO DOVUTI, RELATIVI AL COSTO DI INTERMEDIAZIONE DEL PRESTITO PER L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE E/O PROMOZIONE SVOLTA DAL TERZO PRESENTATORE DELL'OPERAZIONE A CUI IL MUTUATARIO SI È DISCREZIONALMENTE RIVOLTO PER SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E DI GESTIONE DEL PRESTITO. IL NOMINATIVO DEL MEDIATORE E/O DEL PRESENTATORE, SE PRESENTE, È INDICATO NEL DOCUMENTO DI SINTESI			
E	€ 0,00	PER ONERI, SE E PER QUANTO RICHIESTI DALL'AMMINISTRAZIONE DA CUI DIPENDE IL MUTUATARIO PER LA GESTIONE DELLE TRATTENUTE E PAGAMENTI			
F	€ 31,21	PER RIVALSA, SE E PER QUANTO DOVUTI, DEGLI ONERI ERARIALI, DELLE SPESE DI NOTIFICA, DI REGISTRAZIONE E POSTALI			
G	€ 111,11	PER PREMIO/I ANTICIPATAMENTE DOVUTO/I RELATIVO/I ALLA/E POLIZZA/E ASSICURATIVA/E (***) PREVISTA/E AL PUNTO 5.1 E 5.2 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO			
	€ 5.511,24	NETTO RICAVO DELL'OPERAZIONE AL LORDO DI EVENTUALI ANTICIPAZIONI E/O ESTINZIONI DI ALTRI PRESTITI = (CAPITALE NETTO MUTUATO - A - B - C - D - E - F - G)			
H	€ 1.481,34	PREMIO ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTO DAL CESSIONARIO PER LA GARANZIA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DI IMPIEGO (***) PREVISTA AL PUNTO 5.3 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO			

In materia di estinzione anticipata, il contratto dispone quanto segue:

2. Estinzione anticipata. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del mutuatario, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nel limite di legge dell'1% del capitale residuo. Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), D),F) e le spese di gestione documentale del prospetto economico non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 9.
2.1 Gli importi indicati alle lettere C) ed E) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata, mentre gli importi indicati alla lettera G) dovranno essere rimborsati al mutuatario, da parte della Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Sul contratto di finanziamento consta il timbro di un soggetto appartenente alla rete distributiva, iscritto all'Albo dei mediatori e a cui risulta conferito l'incarico di mediazione.

Il cliente domanda la restituzione della quota non maturata dei seguenti oneri, calcolata secondo il criterio *pro rata*:

- commissioni di attivazione (B), che secondo il consolidato orientamento dei Collegi hanno natura *recurring*;
- commissioni di gestione (C), che secondo il consolidato orientamento dell'Abf sono qualificabili come *recurring*;
- commissioni di intermediazione (D), qualificabili come *upfront*;
- premio assicurativo rischio vita (G), avente natura *recurring*. La responsabilità dell'intermediario in ordine al rimborso del premio non è esclusa dalla previsione contrattuale secondo cui lo stesso compete alla compagnia assicuratrice. Non risultano in atti le condizioni generali di assicurazione, per cui le stesse devono essere rimborsate secondo il criterio *pro rata*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 9.238,32	*Tasso di interesse annuale*	4,00%
Durata del prestito in anni	9	*Importo rata*	102,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	37,96%
Data di inizio del prestito	01/09/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	15,71%

rate pagate	67	rate residue	41	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				385,56	Recurring	37,96%	146,37		146,37
Commissioni di gestione (C)				1.907,76	Recurring	37,96%	724,24	280,44	443,80
Commissioni di intermediazione (D)				991,44	Upfront	15,71%	155,74		155,74
Premio assicurativo rischio vita (G)				111,11	Recurring	37,96%	42,18		42,18
			Totale	3.395,87					788,10

L'importo ottenuto è inferiore alla richiesta del cliente, per effetto del diverso criterio adottato per la quantificazione degli oneri *upfront* residui.
In merito alla domanda accessoria relativa al rimborso degli interessi legali *"dal giorno dell'estinzione a quella del rimborso"*, la stessa può trovare accoglimento solo parziale con decorrenza degli interessi solo dal reclamo e fino al saldo, (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13, secondo cui *"Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione".*

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 788,10, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA